



Berna, 9 novembre 2011

Destinatari:

partiti politici

associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna

associazioni mantello dell'economia

cerchie interessate

Legge sulla formazione continua: avvio della procedura di consultazione

Gentili signore e signori,

in data 9 novembre 2011 il Consiglio federale ha incaricato il DFE di avviare, presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell'economia e le cerchie interessate, una procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di legge sulla formazione continua.

Perché una legge sulla formazione continua?

Il 21 maggio 2006 il popolo e i Cantoni hanno approvato a larga maggioranza le nuove disposizioni costituzionali in materia di formazione. In ragione della riorganizzazione legislativa in questo campo, la Confederazione e i Cantoni hanno ora il compito di provvedere insieme a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero (art. 61a cpv. 1 Cost.). Oltre al settore scolastico cantonale (art. 62 Cost.), costituiscono tale spazio formativo la formazione professionale (art. 63 Cost.), le scuole universitarie (art. 63a Cost.), la ricerca (art. 64 Cost.) e il perfezionamento¹ (art. 64a Cost.).

Con l'articolo 64a della Costituzione federale, la formazione continua è stata disciplinata per la prima volta a livello costituzionale e integrata nella politica in materia di formazione. Nel contempo, grazie all'esplicito inserimento della formazione continua nella Costituzione, lo spazio formativo svizzero è stato completato. Forte del mandato di stabilire una serie di principi concernenti la formazione continua, la Confederazione ha ora la competenza di promuovere la formazione continua e il compito di fissare ambiti e criteri a livello di leggi.

Mancava sinora una base legale che consentisse di collocare la formazione continua in un quadro formativo integrato e, in tal modo, di praticare una politica uniforme in materia in questo campo. Varie leggi speciali – diverse delle quali esulano dallo spazio formativo – contengono disposizioni sulla formazione continua.

Tratti fondamentali del progetto

Disposizioni generali

La Svizzera vanta un ampio sistema formativo disciplinato dallo Stato. Tuttavia, mancano tuttora le relazioni tra la cosiddetta formazione formale e il settore della formazione continua visto come formazione non formale. La precisazione dei termini mira a introdurre un concetto

¹ N.d.T.: Per designare l'oggetto del disciplinamento del presente avamprogetto di legge è stato adottato il termine «formazione continua» in considerazione della definizione estensiva che se ne dà all'art. 3 cpv. 3. Esso va inteso come sinonimo del termine «perfezionamento» nella sua accezione di cui all'art. 64a Cost.



di formazione continua condiviso, delimitandolo in modo chiaro nei confronti della formazione formale.

Il campo d'applicazione della legge sulla formazione continua si estende, nell'ambito di una competenza di principio, all'intero settore della formazione continua. Per tenere debitamente conto dell'articolo 63a della Costituzione federale, le responsabilità per il settore universitario sono elencate appositamente all'articolo 2 capoverso 2.

Principi

L'avamprogetto di legge enuncia cinque principi. Essi colgono le specificità della formazione non formale e istaurano una serie di nessi con la formazione formale. Nel contesto della formazione continua disciplinata o sostenuta dallo Stato, il rispetto dei suddetti principi viene verificato e fatto valere.

Si prevede che tali principi abbiano una ricaduta positiva sulla formazione continua che non è né disciplinata né sovvenzionata dallo Stato e che fungano da quadro orientativo.

Oltre ad attribuire le responsabilità per la formazione continua al singolo individuo, ai datori di lavoro e – a titolo sussidiario – allo Stato, l'avamprogetto di legge definisce una serie di principi concernenti la qualità, la permeabilità, le pari opportunità e la concorrenza.

Strumenti per il coordinamento della formazione continua da parte di Confederazione e Cantoni e per lo studio del relativo mercato

Con la legge in questione si intende fornire a Confederazione e Cantoni una serie strumenti che consentano loro di seguire gli sviluppi della formazione continua a livello sia nazionale sia internazionale e di reagire con prontezza a eventuali disfunzioni sul relativo mercato.

Tra questi strumenti figurano: studi, ricerche e progetti pilota, il rilevamento dei dati statistici necessari, il dialogo periodico con le cerchie interessate e il monitoraggio del mercato della formazione continua ad opera della Confederazione e dei Cantoni.

Una «Conferenza sulla formazione continua», costituita da rappresentanti di Confederazione e Cantoni, avrà il compito di coordinare la formazione continua disciplinata e sostenuta da Confederazione e Cantoni e di seguirne gli sviluppi.

Competenze di base degli adulti quale premessa per l'apprendimento permanente

L'articolo sul perfezionamento iscritto nella Costituzione federale è motivato soprattutto dalla necessità di affrontare la problematica della formazione di recupero e dell'illetteratismo.

La formazione di recupero è già considerata e disciplinata nell'ambito della formazione formale (p. es. recupero di un titolo della formazione professionale di base). Per contro, non esistono regole chiare tra Confederazione e Cantoni per la lotta all'illetteratismo.

Alla luce dell'incombente carenza di personale specializzato e del rischio di disoccupazione che le persone sprovviste di competenze di base corrono, lo Stato ha tutto l'interesse a promuovere l'acquisizione e il mantenimento di tali competenze.

Dato che i corsi per favorire l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti rappresentano un'offerta non formale, si impone un disciplinamento nel contesto della legge sulla formazione continua. Inoltre, la Conferenza sulla formazione continua prevista nell'avamprogetto di legge è un organo adatto per migliorare il coordinamento tra le varie leggi speciali della Confederazione e dei Cantoni che hanno per oggetto fattispecie concernenti le competenze di base e per colmare determinate lacune.

**Termine di consultazione:**

Vi preghiamo di inoltrare il vostro parere in merito all'avamprogetto e alle spiegazioni allegate entro il

13 aprile 2012

all'attenzione dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT),
Campo di prestazioni formazione professionale, Settore questioni di fondo e politica, 3003
Berna.

Altre copie dei testi posti in consultazione possono essere scaricate dal sito internet
<http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Per facilitare la valutazione dei pareri, Vi preghiamo di inviarceli anche in forma elettronica
all'indirizzo: weiterbildung@bbt.admin.ch.

Eventuali domande possono essere rivolte al seguente collaboratore dell'Ufficio federale
della formazione professionale e della tecnologia:

- Thomas Baumeler, 031 322 29 37

Ringraziandovi anticipatamente per la Vostra preziosa collaborazione, Vi preghiamo di
gradire i nostri cordiali saluti.

Johann N. Schneider-Ammann
Consigliere federale

Allegati:

- avamprogetto di legge e rapporto esplicativo (d, f, i)
- elenco dei partecipanti alla consultazione (d, f, i)